



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO

ORDINANZA

Il Capo del Circondario marittimo di Milazzo

- VISTO** il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 di “Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 di “Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione (parte marittima)”;
- VISTO** il D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, recante il “Codice della Nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 200/44/CE, a norma dell’articolo 6 della Legge 8 luglio 2003, n° 172” e, in particolare, gli articoli 2 e 27, comma 6;
- VISTA** la Convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72) e relative norme di recepimento nazionale;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, recante il “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
- VISTA** la Legge 6 dicembre 1991 n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";
- VISTO** il Decreto istitutivo dell'Area Marina Protetta "Capo Milazzo" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il disciplinare provvisorio prot. 355 in data 23.01.2026 del Consorzio di gestione dell’area marina protetta “Capo Milazzo”;
- VISTO** il dispaccio prot. 205074 in data 11.11.2024 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione generale tutela della biodiversità e del mare;
- VISTA** la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 27/2025;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 55/2026 del 07.08.2026, recante la “Disciplina della navigazione nei campi boa attrezzati e nelle aree di ancoraggio presenti all’interno dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo”
- VISTA** la nota del Consorzio di gestione dell’area marina protetta “Capo Milazzo” prot. 1470 in data 25.08.2026, con la quale è stato richiesto di valutare la possibilità di procedere alla parziale modifica dell’art. 3 della citata Ordinanza n. 55/2026 al fine di consentire l’estensione delle dimensioni massime delle unità ammesse all’ormeggio presso alcuni settori dei campi boe dell’Area Marina Protetta);
- VISTA** la nota del Consorzio di gestione dell’area marina protetta “Capo Milazzo” prot. 3580 in data 04.09.2026, di trasmissione della relazione tecnica dell’Ing. Giuseppe De Angelis prodotta – come da propria nota prot. 21793 in data 26.08.2026 – a supporto della richiesta di cui al punto precedente,

dalla quale emerge che la modifica proposta deve intendersi quale adeguamento parziale dell'attuale disciplina di utilizzo di alcuni ormeggi dei campi boe dell'Area Marina Protetta di Capo Milazzo finalizzato a consentire una migliore e più funzionale fruizione degli stessi, senza alterare in maniera sostanziale l'assetto infrastrutturale e geometrico dei sistemi di ormeggio esistenti con modifiche riguardanti esclusivamente la distribuzione del lasco e dei conseguenti cerchi di evoluzione delle unità ormeggiate, mantenendo invece invariati i punti di ancoraggio e l'impostazione generale dei campi boe e senza determinare un aggravio delle condizioni di interferenza tra le stesse né una significativa riduzione degli spazi destinati alla navigazione, assicurando condizioni operative compatibili con la sicurezza della navigazione e con la funzionalità complessiva dei campi boe;

CONSIDERATO pertanto di poter procedere alla parziale modifica dell'art. 3 della propria Ordinanza n. 55/2026 al fine di consentire l'estensione delle dimensioni massime delle unità ammesse all'ormeggio presso alcuni settori dei campi boe dell'Area Marina Protetta (Baia di Sant'Antonio – fila intermedia: ormeggio di unità navali di lunghezza massima fuori tutto fino a 12 metri; Baia di Rinella: ormeggio di unità navali di lunghezza massima fuori tutto fino a 12 metri; Baia di Brugnolari – fila esterna: ormeggio di unità navali di lunghezza massima fuori tutto fino a 12 metri);

VISTI gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1231 del codice della navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione, parte marittima

ORDINA

Articolo 1

(Modifica dell'articolo 3 dell'Ordinanza n. 55/2026).

Il comma 1 dell'articolo 3 dell'Ordinanza n. 55/2026, rubricato *“Prescrizioni di sicurezza per le unità all'ormeggio nei campi boe attrezzati”*, è sostituito dal seguente unitamente alla planimetria ivi allegata, sostituita da quella allegata alla presente Ordinanza:

In relazione alle caratteristiche tecniche di realizzazione è consentito l'ormeggio ai campi boe attrezzati di una singola unità navale per ogni gavitello, escludendo pertanto la presenza di più unità navali “a pacchetto” del mezzo nautico ormeggiato al gavitello, come di seguito individuato:

➤ *Baia di Sant'Antonio costituito da n° 48 (quarantotto) gavitelli:*

- 1. fila esterna rispetto alla linea di costa costituita da n° 10 (dieci) gavitelli destinata ad unità navali di lunghezza massima fuori tutto pari a 15 (quindici) metri;*
- 2. fila intermedia rispetto alla linea di costa costituita da n° 19 (diciannove) gavitelli destinata ad unità navali di lunghezza massima fuori tutto pari a 12 (dodici) metri;*
- 3. fila interna rispetto alla linea di costa costituita da n° 19 (diciannove) gavitelli destinata ad unità navali di lunghezza massima fuori tutto pari a 8 (otto) metri.*

➤ *Baia di Rinella costituito da n° 5 (cinque) gavitelli:*

1. fila costituita da n° 5 (cinque) gavitelli destinata ad unità navali di lunghezza massima fuori tutto pari a 12 (dodici) metri.

➤ Baia di Brugnolari costituito da n° 10 (dieci) gavitelli:

1. fila esterna rispetto alla linea di costa costituita da n° 5 (cinque) gavitelli destinata ad unità navali di lunghezza massima fuori tutto pari a 12 (dodici) metri;

2. fila interna rispetto alla linea di costa costituita da n° 5 (cinque) gavitelli destinata ad unità navali di lunghezza massima fuori tutto pari a 8 (otto) metri.

[...] OMISSIS

Art. 2

(Obbligo di osservanza)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che entra in vigore dalla data di pubblicazione e la cui inosservanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato o diverso illecito amministrativo, sarà punita ai sensi dell'articolo 1174 e 1231 cod. nav. ovvero, qualora commessa con l'impiego di unità da diporto, ai sensi dell'articolo 53 del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171.

La pubblicità del presente provvedimento viene assicurata mediante pubblicazione nella sezione "[Ordinanze](#)" del sito web istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera.

Milazzo, (data protocollo informatico)

IL COMANDANTE

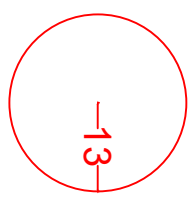
C.F. (CP) Alessandro SARRO

documento elettronico firmato digitalmente ai sensi

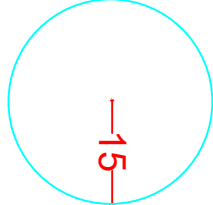
del D.lgs. 07.03.2005 n. 82
Firmato Digitalmente da/Signed by:

ALESSANDRO SARRO

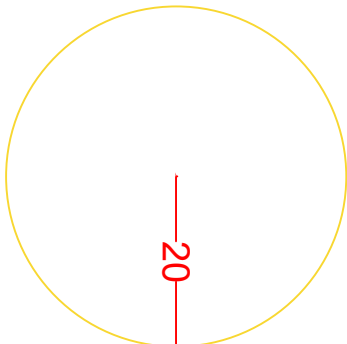
In Data/On Date:
venerdì 4 settembre 2026 17:20:07



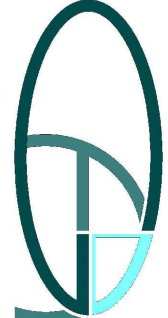
GAVITELLO MAX 8 M



GAVITELLO MAX 12 M



GAVITELLO MAX 15 M



Giuseppe De Angelis
Via M.B. Canale 13
80055 Scafignello (Na)
TEL. FAX: 081 6072476

E-MAIL:

giuseppe.deangelis@ma.com



Progettista:
Ing. Giuseppe De Angelis

Collaboratori:
Arch. Pier Manuel Scarpato

Commenti:
Altr. Capo Milazzo

COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana di Messina

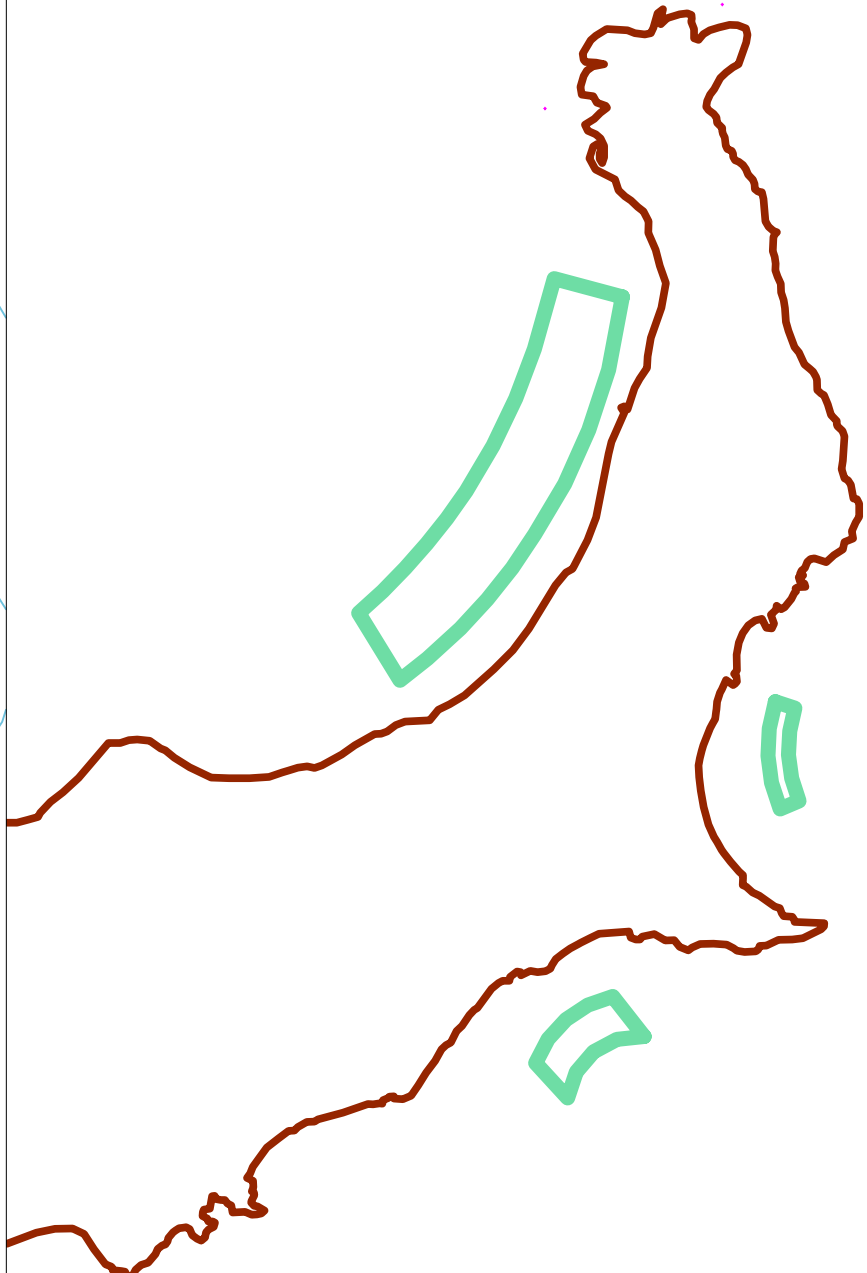
Servizi per progettazione e direzione lavori a valere sul progetto
“PNRR-MER, Missione 2: Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica -
Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - Linea di
Investimento 3.5: Ripristino e la tutela dei fondali e degli habitat marini”
CUP: I81G22000200001 CIG: A033CA7429

**PROPOSTA
NUOVA
CONFIGURAZIONE
ORMEGGI**

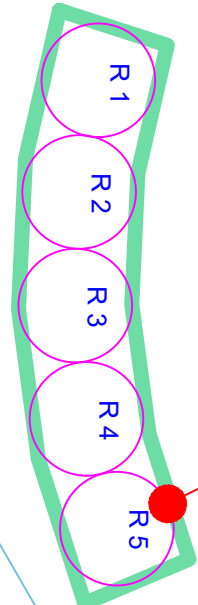
CODICE: LM 23_04
DATA: AGOSTO 2026
AGGIORNAMENTO: 0

QUESTO DOCUMENTO CONTIENE
INFORMAZIONI DI PROPRIETÀ DELL'ING. GIUSEPPE DE ANGELIS E DEVE
ESSERE UTILIZZATO SOLO PER LE
ESCLUSIVAMENTE DALL'ING. GIUSEPPE DE ANGELIS
PER LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
RILEVANTI PER LE QUALI È STATO
CONFERITO IL MANDATO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
SENZA L'ESCLUSIVO AUTOREGGIO DELL'ING. GIUSEPPE DE ANGELIS.

T 01



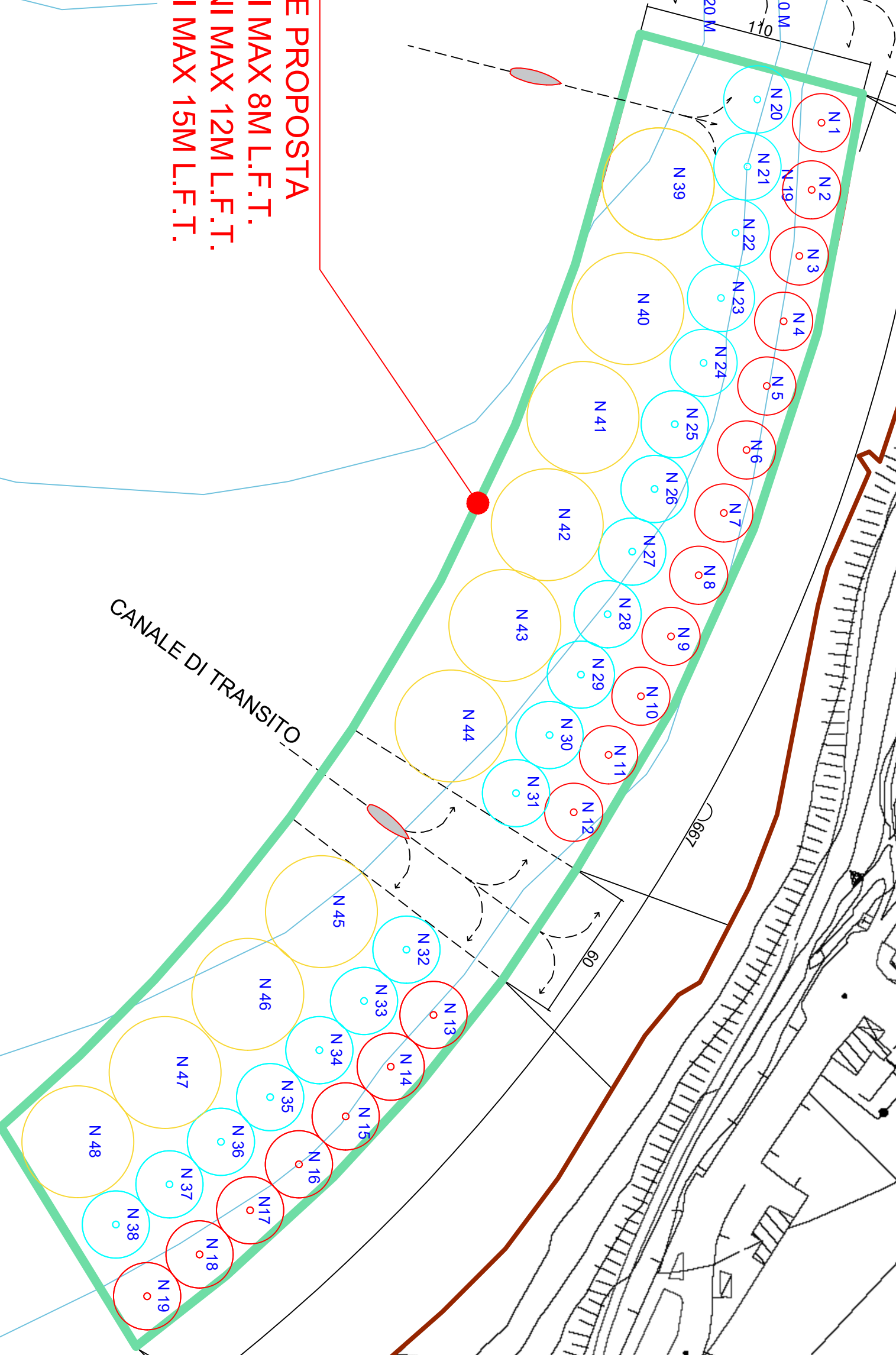
RINELLA
NUOVA CONFIGURAZIONE PROPOSTA
• I FILA, IMBARCAZIONI MAX 12M L.F.T.



BRUGNOLARI
NUOVA CONFIGURAZIONE PROPOSTA
• I FILA, IMBARCAZIONI MAX 8M L.F.T.
• II FILA, IMBARCAZIONI MAX 12M L.F.T.



S. ANTONIO
NUOVA CONFIGURAZIONE PROPOSTA
• I FILA, IMBARCAZIONI MAX 8M L.F.T.
• II FILA, IMBARCAZIONI MAX 12M L.F.T.
• I FILA, IMBARCAZIONI MAX 15M L.F.T.



CANALE DI TRANSITO